Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 25 gennaio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(1441)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 23 ottobre 1971
registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1971
registro n. 47 Difesa, foglio n. 386

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

BERTORA Giovanni, nato l'11 novembre 1912 a Genova. — Fervente patriota, entrava tra i primi nella resistenza svolgendo un intenso, rischiosissimo lavoro di stampa clandestina. Catturato e barbaramente torturato per carpirgli preziose informazioni, si chiudeva in stoico silenzio, nulla rivelando che potesse nuocere alla causa partigiana. Affrontava serenamente la fucilazione immolandosi per la libertà della Patria. — Genova, 14 gennaio 1944.

PISTRITTO Angelo, nato il 23 marzo 1926 a Francofonte (Siracusa). — Fervente ed ardito patriota, entrava all'armistizio nelle formazioni partigiane distinguendosi per coraggio e spirito di sacrificio. Durante un duro rastrellamento avversario, rimasto accerchiato col proprio distaccamento, si offriva volontario — pur consapevole del gravissimo rischio — per ristabilire il perduto collegamento col comando superiore. Nel generoso tentativo, colpito a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Liguria, 8 settembre 1943-26 novembre 1944.

RANZATO Timante, nato il 13 agosto 1914 a Vigodarzere (Padova). — Fervente ed ardito patriota, entrava tra i primi nella resistenza distinguendosi quale ottimo organizzatore, coraggioso e abile comandante di brigata partigiana. Catturato, riusciva a fuggire e, per nulla intimorito, continuava a svolgere la sua rischiosa attività in montagna. Nei giorni della liberazione, alla testa del suo reparto impegnato in uno scontro con il nemico, veniva colpito a morte, immolando generosamente la vita per la Patria. — Cittadella (Padova), 27 aprile 1945.

RE Romolo, nato il 2 dicembre 1904 a Modena. — Operaio animato da fervidi sentimenti di amore di Patria, dedicò tutto se stesso alla causa della «Libertà» fin dai giorni immediatamente successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943. In zona saldamente tenuta dal nemico, affrontò ogni rischio nel costituire i primi nuclei di formazioni clandestine, coi quali organizzò e diresse in tempi successivi sempre più consistenti azioni di sabotaggio che arrecarono notevoli danni ai collegamenti ed alle vie di comunicazioni del nemico. Catturato, al comando di un nucleo di partigiani, durante l'insurrezione armata per l'occupazione della città di Bolzano, trovato in possesso di armi e di documenti che non aveva fatto a tempo a distruggere, veniva passato per le armi sul posto. Cadeva da forte nel nome d'Italia e della libertà. — Bolzano, 8 settembre 1943-3 maggio 1945.

TERZOLO Riccardo, nato il 4 dicembre 1916 a Barbaresco (Cuneo). — Comandante di squadra partigiana si distingueva in numerose combattimenti e colpi di mano per capacità e sprezzo del pericolo. Più volte catturava audacemente comandanti avversari quali ostaggi per ottenere la liberazione di partigiani prigionieri. In un nuovo rischioso tentativo del genere trovatosi di fronte ad una imprevista reazione avversaria, si batteva da prode atterrando tre avversari prima di cadere, colpito a morte, per la libertà della Patria. — Bra (Cuneo), 30 gennaio 1945.

MEDAGLIE DI BRONZO

GARZINO Mario, nato il 1° settembre 1928 a Saluzzo (Cuneo). — Entrato giovanissimo nelle file partigiane, si distingueva in varie azioni per indomito coraggio. Incaricato di raggiungere un distaccamento della propria brigata per la trasmissione di un ordine, veniva catturato. Sottoposto a interrogatori e torture manteneva stoico contegno, nulla rivelando che potesse danneggiare l'organizzazione partigiana. Deportato in Germania, moriva di stenti alla vigilia della liberazione della Patria. — Saluzzo (Cuneo), 25 novembre 1944 - Mathausen (Germania), 24 aprile 1945.

MORO Ottavio, nato il 20 marzo 1902 a Genova. — Valoroso partigiano, partecipava alle azioni più rischiose, distinguendosi per capacità e costanza. Durante l'esecuzione di una pericolosa missione, in territorio occupato dall'avversario, intesa a riconoscere la organizzazione difensiva nemica, veniva improvvisamente attaccato da una pattuglia avversaria. Anzichè cercare scampo, si batteva strenuamente contro l'agguerrito avversario finchè, colpito a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Nizza Monferrato (Asti), 16 aprile 1945.

MUNARETTO Diomiro Angelo, nato il 30 ottobre 1924 a Venezia. — Entrava fra i primi nei gruppi partigiani di montagna partecipando a numerosi scontri e distinguendosi, tanto da meritarsi la nomina a comandante di battaglione prima e di brigata poi. Attaccato di sorpresa da soverchiante nemico, si poneva arditamente alla testa dei suoi uomini tentando con esemplare audacia di rompere l'accerchiamento. Colpito a morte nel generoso tentativo, trovava la forza di incitare i suoi uomini alla lotta, cadendo per la libertà della Patria. — Pianezze di Miane (Treviso), 25 gennaio 1945.

OGLIANI Giovanni Antonio, nato il 13 settembre 1924 a Torino. — Giovane generoso patriota, entrava fra i primi nella resistenza distinguendosi in numerose azioni e dimostrando particolare capacità nell'attuazione di difficili collegamenti, tanto da diventare caposquadra partigiano. Durante un duro rastrellamento nemico, attaccato da superiori forze avversarie, si batteva strenuamente. Rimasto ferito, anzichè cadere prigioniero, preferiva darsi la morte dopo aver provveduto a distruggere importanti documenti in suo possesso. — Regione Alpe Sellery (Coazze - Torino), 10 maggio 1945.

ORFAIT Paolo, nato il 9 luglio 1920 a Barge (Cuneo). — Valoroso, ardito patriota entrava nella resistenza dando ripetute prove di coraggio, capacità ed abnegazione. In servizio di avanguardia, insieme con pochi altri arditi, durante una marcia di trasferimento del suo reparto, veniva attaccato di sorpresa da forze nemiche preponderanti. Con fulminea presenza di spirito impegnava col fuoco della sua arma il nemico fino ad esaurimento delle munizioni, riuscendo a mettere in salvo i commilitoni. Nella generosa azione cadeva, crivellato di colpi, per la libertà della Patria. — Ponte di Bibiana (Bricherasio - Torino), 4 giugno 1944.

(12138)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1971, n. **1249**.

Regolamento di esecuzione della legge 30 marzo 1965, n. 340, concernente taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 13 della legge 30 marzo 1965, n. 340;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

E' approvato il regolamento della legge 30 marzo 1965, n. 340, annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — MISASI — FERRARI-AGGRADI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 18. — VALENTINI

Regolamento di esecuzione della legge 30 marzo 1965, n. 340, concernente taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti.

TITOLO I

USO DEI BENI

Art. 1.

(*Uso consentito dei beni*)

L'uso dei beni dello Stato, che investono interesse storico, artistico e archeologico o che sono sedi di raccolte di antichità e d'arte, in consegna al Ministero della pubblica istruzione, può essere consentito:

a) per conferenze, congressi e convegni di carattere artistico, letterario e scientifico;

b) per manifestazioni ufficiali di amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici territoriali;

c) per manifestazioni previste da particolari impegni o condizioni inerenti alla destinazione del bene;

d) per ogni altra manifestazione che abbia, a giudizio del soprintendente o capo dell'istituto, carattere fondamentalmente culturale.

Art. 2.

(*Uso vietato dei beni*)

L'uso dei beni dello Stato non può essere concesso:

a) per manifestazioni di carattere pubblicitario o commerciale;

b) quando la concessione sia incompatibile con il carattere e il decoro del monumento o con il funzionamento dell'istituto;

c) quando si preveda che dalla concessione possa derivare qualsiasi rischio per la conservazione dei beni;

d) quando non sia possibile garantire l'incolumità delle persone.

Art. 3.

(*Concessioni di uso*)

L'uso dei beni dello Stato di cui all'art. 1 è concesso dal soprintendente o dal capo dell'istituto competenti, per ogni manifestazione o ripresa cinematografica o televisiva, in base ad apposita domanda presentata dall'interessato almeno trenta giorni prima.

La domanda deve indicare il bene o i beni, le finalità, il tempo, le modalità, le caratteristiche dell'uso; ad essa devono essere allegati la parte del copione o della sceneggiatura che si riferisce al bene da usare e l'elenco dei mezzi tecnici da impiegare, dal quale devono risultare il numero delle persone che debbono intervenire, il numero delle fonti luminose, la loro intensità e la distanza degli oggetti da ritrarre, il tipo di attrezzature e di ogni altra struttura.

Il soprintendente o il capo dell'istituto, accertata la compatibilità dell'uso con il carattere ed il decoro del bene e con le esigenze della sua conservazione, emana il provvedimento di concessione, nel quale sono stabilite le condizioni dell'uso e le misure di salvaguardia del bene con riguardo al carattere della manifestazione o della ripresa.

Il provvedimento è comunicato all'intendenza di finanza e contro di esso è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 4.

(*Uso occasionale dei beni*)

L'uso dei beni per manifestazioni singole di carattere occasionale, di cui all'art. 4 della legge 30 marzo 1965, n. 340, è concesso dal soprintendente o dal capo dell'istituto con apposito disciplinare, redatto in duplice esemplare su carta legale e sottoscritto dall'interessato, dal quale devono risultare i motivi della speciale procedura adottata, le condizioni dell'uso, il canone, l'impegno assunto dall'interessato a rimborsare le spese sostenute dall'amministrazione.

Il disciplinare è trasmesso in copia al Ministero della pubblica istruzione, alla ragioneria provinciale dello Stato e alla delegazione regionale della Corte dei conti competenti per territorio.

I due esemplari del disciplinare sono trasmessi all'intendente di finanza, il quale ne cura la registrazione e li restituisce con le annotazioni relative.

Art. 5.

(*Ammissione all'uso dei beni*)

Il concessionario, prima di essere ammesso all'uso dei beni, deve presentare al soprintendente la ricevuta di versamento del canone e del deposito cauzionale, se dovuti, e sottoscrivere un elenco dei beni oggetto della concessione non risultanti dal provvedimento relativo.

TITOLO II

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEI BENI

Art. 6.

(*Riprese fotografiche libere*)

I visitatori degli istituti di antichità e d'arte possono gratuitamente eseguire fotografie con apparecchi portatili, che non comportino l'uso di ponti, lampade e altri mezzi di illuminazione. Può essere consentito l'uso di apparecchi portatili funzionanti a lampi di luce e su cavalletti, compatibilmente con la conservazione dei beni ed il funzionamento dell'istituto.

Il soprintendente o il capo dell'istituto, al quale i visitatori dovranno rivolgersi per il permesso, disciplina l'esecuzione delle fotografie, di cui al comma precedente, mediante avvisi esposti all'ingresso degli istituti.

Art. 7.

(*Riprese fotografiche autorizzate*)

Chiunque intenda eseguire negli istituti statali di antichità e d'arte riprese fotografiche, fuori dei casi di cui all'articolo precedente, deve essere autorizzato dal soprintendente o dal capo dell'istituto in cui si trovano le cose da fotografare. La domanda di autorizzazione in duplice copia, di cui una in carta libera, deve indicare l'opera o le opere da ritrarre, il numero delle riprese e lo scopo delle stesse.

Il soprintendente o il capo dell'istituto stabilisce per ogni concessione le condizioni, le modalità, il tempo dell'esecuzione e le prescrizioni atte a salvaguardare le opere e ad evitare intralcio ai visitatori.

Art. 8.

(*Modalità delle riprese fotografiche*)

Le riprese fotografiche, di cui ai precedenti articoli, sono effettuate di regola nelle ore di apertura al pubblico degli istituti.

Il soprintendente o il capo dell'istituto, per esigenze tecniche o di servizio, può autorizzare riprese fotografiche fuori dell'orario di apertura degli istituti.

Il soprintendente o il capo dell'istituto può vietare la ripresa fotografica quando da questa possa derivare danno alla opera da ritrarre; può altresì temporaneamente vietare le riprese fotografiche per particolari esigenze tecniche o di servizio. Del divieto, con l'indicazione delle opere e del periodo di proibizione, deve essere data notizia con apposito pubblico avviso all'ingresso dell'istituto.

Art. 9.

(*Attività professionale*)

E' vietato nell'interno degli istituti statali di antichità e di arte l'esercizio dell'attività professionale di fotografo e di cronista fotografico avente carattere di permanenza, stabilità o abitualità.

Il soprintendente o il capo dell'istituto può autorizzare di volta in volta, gratuitamente e senza speciali formalità, l'esercizio dell'attività professionale di fotografo e di cronista fotografico in occasione di particolari manifestazioni, visite ufficiali, avvenimenti culturali. Nel provvedimento di autorizzazione sono determinate le condizioni dell'esercizio dell'attività e le misure di salvaguardia dell'opera d'arte.

TITOLO III

CANONI, SPESE E CAUZIONI

Art. 10.

(*Canoni di concessione e di autorizzazione*)

E' dovuto un canone per le concessioni di uso e per le autorizzazioni di riprese fotografiche, di cui agli articoli precedenti nei casi in cui non è stato diversamente disposto.

Il Ministro per le finanze, di intesa con il Ministro per la pubblica istruzione, può stabilire in via preventiva e generale, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, le misure minime e massime del canone, tenendo conto del carattere delle singole attività alle quali si riferiscono le concessioni di uso.

Il Ministro per le finanze di intesa con il Ministro per la pubblica istruzione e con le modalità di cui al comma precedente, stabilisce le misure del canone per le autorizzazioni delle riprese fotografiche a scopo di lucro con criteri proporzionali e graduali, tenendo conto del numero delle riprese riguardanti uno stesso bene ed oggetto della stessa autorizzazione.

L'intendente di finanza, sentito l'ufficio tecnico erariale e di intesa con il soprintendente o capo dell'istituto, che possono intervenire anche delegando un proprio dipendente, determina la misura del canone, di cui al secondo comma, e stipula la convenzione con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1955, n. 72.

Art. 11.

(*Esenzioni dal canone*)

Il soprintendente o il capo dell'istituto determina con provvedimento motivato, sulla base della domanda e della documentazione prodotte dal richiedente, il carattere artistico o culturale dello scopo delle manifestazioni o delle riprese fotografiche ed accerta le finalità specifiche dei servizi televisivi e di illustrazione delle opere d'arte o del monumento, ai fini della esenzione del canone. Qualora, anche successivamente alla concessione, l'uso abbia fine di lucro il canone è dovuto.

Art. 12.

(*Riprese fotografiche gratuite*)

Agli effetti dell'esenzione dal canone, a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge 30 marzo 1965, n. 340, hanno fine artistico o culturale le riprese fotografiche da eseguirsi:

a) per essere utilizzate in conferenze o come materiale illustrativo di attività didattiche o per essere destinate a fototeche non aventi fini di lucro;

b) per essere riprodotte in riviste, monografie, cataloghi e altre pubblicazioni di carattere artistico, scientifico o in genere culturale, non aventi fini di lucro;

c) per essere utilizzate da enti pubblici per proprie iniziative di rilevanza culturale.

Art. 13.

(*Rimborso di spese*)

Le spese sostenute dall'amministrazione in conseguenza dell'uso e delle riprese fotografiche dei beni, di cui agli articoli precedenti, anche quando non è dovuto alcun canone, sono a carico del richiedente, che assume nella domanda o nella convenzione rispettiva l'obbligo di rimborsarle.

Art. 14.

(*Cauzioni*)

L'intendente di finanza, d'intesa con il soprintendente o il capo dell'istituto, determina per ogni concessione, anche esente da canone, la misura del deposito cauzionale che il concessionario deve costituire, a garanzia del rimborso delle spese e del risarcimento dei danni eventuali, presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, nella forma dei depositi provvisori, o presso la Cassa depositi e prestiti, se di durata superiore a tre mesi.

Le amministrazioni statali possono essere esonerate caso per caso dal deposito cauzionale relativamente al risarcimento dei danni.

I depositi cauzionali devono restituirsi con l'assenso del soprintendente o del capo dell'istituto, quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute dall'amministrazione sono state rimborsate.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI CONTABILI

Art. 15.

(*Versamenti delle somme elargite da enti e privati*)

Le somme di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1965, n. 340, possono essere versate dall'elargitore:

a) sul conto corrente postale intestato alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, mediante i bollettini di versamento ch.8-*quater*, sui quali sono indicati a cura del competente soprintendente o capo dell'istituto il capitolo d'entrata, la causale del versamento e l'invito alla sezione di Tesoreria di trasmettere loro la quietanza d'entrata; l'elargitore dovrà consegnare al soprintendente o al capo dell'istituto l'attestato di versamento (parte quarta del mod. ch.8-*quater*);

b) direttamente al competente soprintendente o al capo dell'istituto, i quali rilasciano ricevuta all'elargitore e provvedono a versare immediatamente le somme in Tesoreria con fattura di versamento o mediante accreditamento sul conto corrente postale ad essa intestato.

Il soprintendente ed il capo dell'istituto devono tenere appositi distinti registri per le due forme di versamento, dai quali devono risultare il nominativo del versante, il capitolo di entrata, la causale e l'importo dei versamenti con l'indicazione degli estremi delle corrispondenti ricevute e delle quietanze di Tesoreria.

Art. 16.

(*Versamento del canone per le concessioni d'uso*)

Il canone per le concessioni di uso dei beni dello Stato di cui all'art. 1 è versato in Tesoreria per il tramite dell'ufficio del registro competente, direttamente dall'interessato, con imputazione al capitolo dello stato di previsione dell'entrata, concernente i proventi delle concessioni dei beni del demanio pubblico.

Art. 17.

(*Versamento del canone per le riprese fotografiche*)

E' istituito un apposito bollettario, numerato progressivamente e con i fogli suddivisi in una matrice e due tagliandi, per il versamento del canone per le autorizzazioni di riprese fotografiche.

Devono essere indicati in ciascun foglio del bollettario l'importo e la data del versamento, la soprintendenza o l'istituto competenti, il nome del richiedente e gli estremi della domanda.

Uno dei tagliandi è consegnato al concessionario per ricevuta del versamento, l'altro tagliando è applicato alla domanda di autorizzazione e la matrice costituisce documento contabile.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai biglietti d'ingresso nei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato per la gestione delle somme, di cui ai commi precedenti, tenendo distinta la contabilità relativa ed imputandole al capitolo dello stato di previsione dell'entrata concernente i proventi delle concessioni dei beni di demanio pubblico.

Ogni soprintendente o capo d'istituto tiene un apposito registro a fogli numerati, nel quale sono annotate tutte le autorizzazioni e sono riportati i dati contenuti nel bollettario.

Art. 18.

(*Versamenti per rimborso spese*)

I versamenti per rimborso delle spese di cui all'art. 13, sono fatti da chi vi è obbligato con le modalità previste dall'art. 15, primo comma, lettera a) e con imputazione al capitolo dello stato di previsione dell'entrata concernente i proventi derivanti da servizi resi dall'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Art. 19.

(*Lavori e forniture*)

I lavori e le forniture, di cui all'art. 7 della legge 30 marzo 1965, n. 340, sono effettuati:

a) in base a preventivi di massima che non impegnano l'amministrazione, compilati dal soprintendente o capo dello istituto;

b) in base ad apposito tariffario da approvarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'importo della spesa, calcolato nei modi di cui al comma precedente, è anticipato dal committente mediante costituzione, presso la locale sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, di un deposito provvisorio, ai sensi degli articoli 592 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Il versamento in Tesoreria è eseguito direttamente dal committente nei modi stabiliti dall'art. 230 dello stesso regolamento ovvero nei modi indicati dall'art. 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927 n. 2609. L'anticipazione non può essere inferiore ai nove decimi della spesa prevista nel caso di commesse di amministrazioni pubbliche.

L'esecuzione della prestazione è subordinata alle esigenze funzionali delle soprintendenze e degli istituti di antichità e d'arte, nonchè all'avvenuto versamento del deposito provvisorio da parte del committente, il quale rimette al soprintendente o capo dell'istituto la quietanza relativa.

Art. 20.

(*Esecuzione dei lavori e delle forniture*)

Il soprintendente o capo dell'istituto, per i lavori e le forniture previste dalla lettera a) del primo comma dell'articolo precedente, procede, prima della consegna delle cose che ne sono oggetto, all'eventuale conguaglio tra la spesa sostenuta, comprensiva del costo della mano d'opera e della quota di spese generali, e la somma anticipata dal committente, il quale è tenuto ad integrare il deposito provvisorio con la somma corrispondente alla differenza dovuta entro dieci giorni dall'apposito invito. Le cose non possono essere consegnate prima che il committente abbia integrato il deposito provvisorio nella misura richiesta.

Il soprintendente o capo dell'istituto nel caso in cui il deposito provvisorio sia di importo superiore alla spesa sostenuta, dispone la restituzione della differenza mediante emissione di ordinativo mod. 180 T a favore del committente.

Il soprintendente o il capo dell'istituto, per i lavori e le forniture previsti dalla lettera b) del primo comma dell'articolo precedente, contemporaneamente agli adempimenti previsti nei due commi precedenti, provvede al versamento nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata della somma corrispondente all'importo della spesa sostenuta e all'estinzione del deposito provvisorio.

Art. 21.

(*Determinazione e versamento del prezzo delle vendite*)

Il soprintendente o il capo dell'istituto stabilisce la misura del prezzo delle vendite, di cui all'art. 7 della legge 30 marzo 1965, n. 340, sulla base di apposito tariffario approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* o, in mancanza, sulla base dei prezzi di mercato.

Il prezzo è corrisposto al momento della consegna delle cose con le modalità previste dall'art. 15. Le amministrazioni pubbliche corrispondono il prezzo non oltre 30 giorni dopo la consegna.

Art. 22.

(*Comunicazioni e destinazione delle entrate*)

Il soprintendente o il capo dell'istituto danno, di volta in volta o mensilmente, comunicazione scritta di versamenti, di cui agli articoli 16, 18, 20 e 21, trasmettendo le relative quietanze di Tesoreria o i corrispondenti mod. 181 T, al Ministero della pubblica istruzione, il quale inoltra al Ministero del tesoro, per il tramite della ragioneria centrale, la richiesta di assegnazione delle somme versate al proprio stato di previsione della spesa.

Il Ministero del tesoro provvede di volta in volta con proprio decreto all'assegnazione delle somme ai capitoli competenti, o, in mancanza, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio in conto del quale le somme risultano versate alla entrata del bilancio dello Stato.

Le ragionerie provinciali dello Stato effettuano saltuarie verifiche di riscontro della regolarità dei versamenti e della esatta tenuta delle scritture.

Art. 23.

(*Conti giudiziali*)

Il soprintendente o il capo dell'istituto devono presentare il conto giudiziale per i versamenti effettuati con le modalità previste dall'art. 15, primo comma, lettera *b*) entro tre mesi dalla chiusura dell'anno finanziario o della propria gestione.

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1971, n. **1250**.

Approvazione del nuovo statuto della fondazione « Luigi Maria Rezzi », con sede in Firenze.

N. 1250. Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della fondazione « Luigi Maria Rezzi », con sede in Firenze, presso l'Accademia della Crusca.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 2. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 1971.

Determinazione della quota delle forniture da appaltare sotto qualsiasi forma dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti parastatali da riservare all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 4 del regio decreto 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961 e 7 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1940, n. 2033;

Viste le leggi 6 ottobre 1950, n. 835, e 29 marzo 1956, n. 277;

Visto l'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1969, con il quale è stata determinata la quota riservata all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi nelle forniture da appaltare dalle amministrazioni dello Stato per il periodo 1° gennaio 1970-31 dicembre 1971;

Ritenuta la necessità di assicurare la possibilità e continuità di una occupazione remunerativa ai ciechi di ambo i sessi idonei al lavoro;

Sentiti i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

La quota delle forniture da appaltare sotto qualsiasi forma dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti parastatali da riservare all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi rimane fissata, per il biennio 1° gennaio 1972-31 dicembre 1973 nella misura del 15 % calcolata dopo la detrazione a favore degli stabilimenti industriali di cui alle leggi 6 ottobre 1950, n. 835; 29 marzo 1956, n. 277 e 6 ottobre 1971, n. 853.

Art. 2.

La percentuale, di cui all'articolo precedente, dovrà essere stabilita dalle pubbliche amministrazioni interessate o sull'importo di ciascun lotto di fornitura o sul prevedibile fabbisogno globale del biennio qualora le forniture da appaltare abbiano carattere continuativo e le relative lavorazioni debbano essere effettuate dall'ente nei suoi laboratori.

Art. 3.

E' fatto divieto alle amministrazioni dello Stato ed agli enti parastatali di autorizzare l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi a dare in sub-appalto, in tutto o in parte, la esecuzione delle forniture assunte ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1971

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1971
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 220

(1005)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1971.

Classificazione tra le provinciali di dieci strade in provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Viste le deliberazioni n. 341 e n. 342 del 10 marzo 1967, con le quali la amministrazione provinciale di Napoli ha, espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali delle seguenti strade comunali:

1) via Iesca, che collega via Andrea Mattera con la contrada « Cavascura », dell'estesa di km. 1+660;

2) via Epomeo, che collega via 24 Maggio con l'eremo San Nicola sull'Epomeo, dell'estesa di km. 1+930;

3) via Pezzacchiano, che collega la strada statale n. 270 con la strada provinciale Panza, dell'estesa di km. 0+750;

4) via Petrelle, che collega via Sant'Angelo con la spiaggia Petrelle, dell'estesa di km. 0+380;

5) via Fondolillo, che collega via Petrelle con la contrada Schiappa - Fondolillo, dell'estesa di km. 0+550;

6) via Nicola Jacono, che collega la strada statale n. 270 con la cava Pozzillo, dell'estesa di km. 0+370;

7) via Aniello Jacono. che collega la strada statale n. 270 in località borgata Parrocchia con la strada statale n. 270 località Noia, dell'estesa di km. 0+265;

8) via Falanga, che collega la strada provinciale Cimitero - Pantano con la località Frassitelli, dell'estesa di km. 1+500;

9) via Enrico Mattera, che collega via A. Mattera con la località Cavone, dell'estesa di km. 0+432;

10) via Andrea Mattera, che collega piazza Pietropaolo Jacono con la località Cogno Luongo, dell'estesa di km. 0+180;

11) via 24 maggio, che collega via Trofa con la via Casamattera, dell'estesa di km. 0+280;

Visto il voto n. 1330 del 10 novembre 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente, per n. 10 strade con esclusione della via 24 Maggio;

Ritenuto, pertanto, che dieci delle suddette strade possono essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade comunali elencate ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di km. 8+017 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(502)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1971.

Autorizzazione al comune di Casteggio a contrarre un mutuo per la costruzione della nuova sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 22 aprile 1970 del comune di Casteggio;

Considerato che la giunta provinciale amministrativa nella seduta 30 maggio 1970 ha approvato la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 67.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede di pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26 e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Casteggio un nuovo edificio da destinare a sede di pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede di pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma del dott. ing. Carlo Allegri, il comune di Casteggio è autorizzato a contrarre con la Cassa di risparmio delle provincie lombarde un mutuo di L. 67.000.000 (sessantasettemilioni) con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'articolo 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Casteggio un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 6.789.000 annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 67.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1969.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per conto del comune di Casteggio il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contribuzioni scadute, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante, previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 10 luglio 1971

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CATTANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1971
Registro n. 35 Grazia e giustizia, foglio n. 255

(575)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1971.

Determinazione, per il periodo 1° settembre 1970-31 agosto 1971, della misura del tasso di mora da applicarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, che approva il capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Considerato che ai sensi del primo comma dell'art. 35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1063, occorre provvedere annualmente, con decreto dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, all'accertamento dell'interesse di mora dovuto agli appaltatori per pagamenti effettuati oltre il 90° giorno dal termine stabilito dal secondo comma dell'art. 33 del cennato capitolato generale e, in ogni caso, non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza prevista nel capitolato speciale di appalto;

Decreta:

La misura del tasso di mora, da applicarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è fissata per il periodo 1° settembre 1970-31 agosto 1971, al 9,30 % (nove e trenta per cento).

Il presente decreto interministeriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1971

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

(596)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1971.

Equipollenza dei titoli di studio secondari italiani e jugoslavi per l'immatricolazione universitaria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 147 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'accordo culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa socialista di Jugoslavia, concluso a Roma il 3 dicembre 1960 ed eseguito con la legge 31 dicembre 1962, n. 1865;

Visti il paragrafo III del IV programma e l'art. 17 del V programma di collaborazione culturale tra l'Italia e la Jugoslavia, concordati rispettivamente a Belgrado il 24-26 luglio 1967 ed a Roma il 4 luglio 1969;

Visto il verbale della seduta degli esperti italiani e jugoslavi riunitisi a Belgrado nei giorni 25 e 26 settembre 1969 per studiare il reciproco riconoscimento dei titoli di studio secondari per l'immatricolazione alla università;

Visto lo scambio di note italo-jugoslavo del 23 dicembre 1970, ratificato dal Consiglio esecutivo federale jugoslavo;

Decreta:

Art. 1.

Possono ottenere l'immatricolazione ai corsi universitari italiani gli stranieri ed i cittadini italiani residenti all'estero che siano in possesso del titolo di studio finale rilasciato da uno dei seguenti istituti secondari di secondo grado jugoslavi, legalmente riconosciuti nella Repubblica federativa socialista di Jugoslavia:

Klasicna gimnazija (Ginnasio classico);
Gimnazija (Ginnasio);
Uciteljska skola (Scuola magistrale);
Srednja tehnicka skola (Scuola media tecnica);
Nautnicki odsek srednje tehnicke skole (Scuola media secondaria-nautica);
Srednja ekonomska skola (Scuola media di economia);
Srednja poljoprivredna skola (Scuola media agraria);
Srednja geodetska skola (Scuola media per geometri);
Srednja turisticka skola (Scuola media per il turismo);
Srednja sumarska i drvopreradjivacka skola (Scuola media per le foreste);
Srednja medicinska skola (Scuola media di medicina);
Srednja farmaceutska skola (Scuola media farmaceutica);
Srednja veterinarska skola (Scuola media di veterinari);
Srednja zubarska skola (Scuola media per dentisti).

Art. 2.

L'immatricolazione è limitata ai corsi universitari corrispondenti a quelli cui il titolo esibito dà adito nella Repubblica federativa socialista di Jugoslavia.

Art. 3.

I titoli di studio secondari jugoslavi che danno adito alle università soltanto previa integrazione, per essere considerati validi ai fini dell'immatricolazione ai corsi universitari italiani, debbono essere integrati come previsto dall'ordinamento vigente nella Repubblica federativa socialista di Jugoslavia.

Art. 4.

Il valore dei titoli predetti, ai fini dell'immatricolazione nelle università jugoslave, deve essere confermato da una apposita dichiarazione rilasciata da una delle seguenti università jugoslave: Lubiana, Zagabria, Belgrado, Novi Sad, Nis, Sarajevo, Skopje e Pristina. La dichiarazione sopra menzionata deve specificare che il titolo di studio esibito dà adito nella Repubblica federativa socialista di Jugoslavia ad un corso universitario corrispondente a quello che l'interessato intende frequentare nella Repubblica italiana.

Art. 5.

Per il passaggio ad un corso universitario diverso da quello inizialmente prescelto, il candidato dovrà presentare un'altra dichiarazione, sempre rilasciata da una delle anzidette università jugoslave, comprovante che il diploma di studio secondario di cui egli è in possesso è valido per l'iscrizione ad un corso universitario jugoslavo corrispondente a quello italiano che si intende successivamente adire.

Art. 6.

In nessun caso le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 potranno sostituire l'originale del titolo di studio in base al quale si chiede l'iscrizione.

Art. 7.

Le documentate istanze di iscrizione debbono essere inoltrate alle università italiane per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nella Repubblica federativa socialista di Jugoslavia competente per territorio ovvero del Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1971

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

(597)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti nella provincia di Rieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore laterizi operanti nella provincia di Rieti si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti nella provincia di Rieti.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 14 giugno 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(1003)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società S.O.L.E. di Oderzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la società S.O.L.E. di Oderzo (Treviso) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della società S.O.L.E. di Oderzo (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 agosto 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(1004)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1971.

Modifica del decreto ministeriale 18 dicembre 1970 concernente la iscrizione di tredici varietà di foraggere nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1971, con il quale sono state iscritte, nel registro nazionale delle varietà tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, n. 13 varietà di foraggere;

Considerato che, tra le varietà di erbe mediche iscritte con il predetto decreto ministeriale, figura, al n. 8 dell'articolo unico, la varietà « Polesana I.N.G. 19.21.13 », il cui responsabile della conservazione in purezza è l'Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma;

Vista la lettera n. 4928 in data 12 novembre 1971 con la quale l'istituto stesso ha chiesto che il nome della predetta varietà di erba medica venga modificato in « Ezzelina »;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 18 dicembre 1970;

Decreta:

Il nome della varietà di erba medica, di cui al n. 8 dell'articolo unico del decreto ministeriale 18 dicembre 1970, viene modificato da « Polesana I.N.G. 19.21.13 » in « Ezzelina ».

Roma, addì 27 dicembre 1971

Il Ministro: NATALI

(561)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1971.

Costituzione della riserva di popolamento animale « Vincheto di Celarda », in provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e nell'art. 25 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la istituzione di un apposito comitato di orientamento dei problemi dell'ecologia, su iniziativa della Presidenza del Senato, per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte recentemente avanzate, su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai titolari dei vari dicasteri responsabili, circa i futuri indirizzi in materia di assestamento ecologico e di tutela naturalistica;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UINC);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori da tempo particolarmente protetti che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;

Accertato che l'intero territorio denominato « Vincheto di Celarda » di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, in comune di Feltre in provincia di Belluno della superficie di Ha. 92 compresa nel F. 23 - III S.O. (Lentiai) della carta IGM in scala al 25 mila, posta a m. 300 circa s.l.m., situata in zona di fondo valle in destra del fiume Piave, risponde ai requisiti richiesti, per la presenza di rii, di canali e di acque sorgive, di aree boscate alternantesi a radure prative, che costituiscono un ambiente ideale di rifugio e di nidificazione di una ricca e svariata avifauna acquatica;

Rilevato che la zona, destinata anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, ha formato oggetto di indagini e studi di carattere naturalistico e biologico;

Vista la proposta a tal fine formulata dal consiglio d'amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con atto deliberativo n. 21/263 del 16 novembre 1971;

Decreta:

Art. 1.

La località « Vincheto di Celarda », già indicata nelle premesse, situata nel comprensorio della foresta demaniale omonima in provincia di Belluno esattamente individuata nella planimetria al 25 mila allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, viene costituita in « riserva di popolamento animale ».

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per compiti amministrativi e di vigilanza nonchè ricostitutivi di equilibri naturali, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela e gestione della riserva sopra descritta, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1971

Il Ministro: NATALI

DAL FOGLIO N° 23 III° S.O.. I.G.M. SCALA 1:25.000
F.D. VINCHETO DI CELARDA
RISERVA DI POPOLAMENTO
ANIMALE "VINCHETO DI CELARDA"
Comune di Cesiomaggiore
Comune di Feltre
Comune di Lentiai
S.Gabriele
ColleFiorit
T. Caorame
BUSCHE
Cesana
Gaggia
Lipoi
T. Ancona
Girolo
VILLAPIANA
RONCHENA
Le Cazzole
NEMEGGIO
Criclin
C.Saletta
VILLAPAIERA
Cana
C. Beluga
AL CIMITERO
al Molino
CELARDA
STABILE
Piscicoltura
Coste
C. Colmoz
Castellazzo
V. delle Baite
Fabiane
Costesella
Molinello
Giaron
F. PIAVE
CONFINE DI COMUNE
LIMITE DI RISERVA
CONFINE DI FORESTA
29
30
31
32
68
04
03
02
01
00

(565)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1971.

Iscrizione di tre varietà di riso di produzione estera nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146, del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 877 del 7 settembre 1971 con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 22 giugno 1971, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle varietà, di tre varietà di riso di produzione estera già iscritte nei « Registri » dei Paesi appartenenti alla Comunità europea;

Visto il verbale della predetta adunanza del 22 giugno 1971;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di riso di produzione estera, le cui descrizioni, riconosciute dalla commissione nella riunione del 22 giugno 1971, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Riso « Arlesienne »:

Origine della varietà: incrocio: Stirpe 136-7 × Senatore Novelli 19.

Responsabile della conservazione in purezza: Institut National de la Recherche Agronomique - Paris (Francia).

2) Riso « Cesariot »:

Origine della varietà: incrocio: Sesia 1 × Allorio 46.

Responsabile della conservazione in purezza: Institut National de la Recherche Agronomique - Paris (Francia).

3) Riso « Cigalon »:

Origine della varietà: incrocio: Balilla 1 × Allorio 46.

Responsabile della conservazione in purezza: Institut National de la Recherche Agronomique - Paris (Francia).

Roma, addì 28 dicembre 1971

Il Ministro: NATALI

(562)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1971.

Iscrizione di quattro varietà di frumento di produzione estera nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146, del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 877 del 7 settembre 1971 con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 22 giugno 1971, ha deliberato di proporre al Ministro per la agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle varietà, di quattro varietà di frumento di produzione estera già iscritte nei « Registri » di Paesi appartenenti alle Comunità europee;

Visto il verbale della predetta adunanza del 22 giugno 1971;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di frumento di produzione estera, le cui descrizioni, riconosciute dalla commissione nella riunione del 22 giugno 1971, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Frumento tenero « Prieur »:

Origine della varietà: incrocio: (90 × Etoile de Choisy) 342 × Cappelle.

Responsabile della conservazione in purezza: Institut National de la Recherche Agronomique - Paris (Francia).

2) Frumento tenero « Etoile de Choisy »:

Origine della varietà: incrocio: (Mon Désir × Ardito) × (Mouton à épiroux × K 3) × (Mouton à épiroux).

Responsabile della conservazione in purezza: Institut National de la Recherche Agronomique - Paris (Francia).

3) Frumento duro « Montferrier »:

Origine della varietà: da selezione geneologica delle varietà « Chili 931 ».

Responsabile della conservazione in purezza: Institut National de la Recherche Agronomique - Paris (Francia).

4) Frumento duro « Mandon »:

Origine della varietà: incrocio: (LD 304-4 × [293 (80 × Etoile de Choisy)].

Responsabile della conservazione in purezza: Institut National de la Recherche Agronomique - Paris (Francia).

Roma, addì 29 dicembre 1971

Il Ministro: NATALI

(563)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1971.

Sostituzione del presidente del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale della nutrizione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, con la quale all'Istituto nazionale della nutrizione è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 258, recante norme regolatrici dell'assetto e dell'organizzazione dell'istituto predetto;

Visti i propri decreti in data 30 novembre 1963, 21 giugno 1965 e 4 agosto 1969, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 324 del 14 dicembre 1963, n. 157 del 26 giugno 1965 e n. 227 del 6 settembre 1969, relativi alla costituzione del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale della nutrizione;

Visto il telegramma n. 157125 del 9 dicembre 1971, con cui il Ministero del tesoro ha designato, quale proprio rappresentante per l'incarico di presidente del citato collegio, l'ispettore generale dott. Elvio Sciubba, in sostituzione del dott. Giuseppe Drago, deceduto;

Ritenuta la necessità di far luogo alla nomina del predetto dott. Elvio Sciubba a componente, con funzioni di presidente, del collegio summenzionato;

Decreta:

Il dott. Elvio Sciubba, ispettore generale, è nominato, in rappresentanza del Ministero del tesoro, componente, con funzioni di presidente, del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale della nutrizione, in sostituzione del dott. Giuseppe Drago, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1971

Il Ministro: NATALI

(570)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1971.

Iscrizione di sei varietà di avena di produzione estera nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146, del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 877 del 7 settembre 1971 con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 22 giugno 1971 ha deliberato di proporre al ministro per la agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle varietà, di sei varietà di avena di produzione estera già iscritte nei « Registri » di Paesi appartenenti alle Comunità europee;

Visto il verbale della predetta adunanza del 22 giugno 1971;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di avena di produzione estera, le cui descrizioni, riconosciute dalla commissione nella riunione del 22 giugno, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Avena « Pendex »:

Origine della varietà: incrocio: Flaminsgold × Binder.

Responsabile della conservazione in purezza: Nationale Cöoperatieve Aan - en Verkoopvereniging voor Landen Tuinbouw g.a. Cebeco Rotterdam (Olanda).

2) Avena « D'Hiver Du Prieure »:

Origine della varietà: incrocio: Grise d'Hiver (Hiver 5) × Grignonnaise.

Responsabile della conservazione in purezza: Société Nationale des Chemins de fer Francaise - Paris (Francia).

3) Avena « Noire De Moyencourt »:

Origine della varietà: incrocio: Manshold Binder × Avoine de Versailles.

Responsabile della conservazione in purezza: Ets Claude-Camille Benoist-Orgerus-Yvelines (Francia).

4) Avena « Sole II »:

Origine della varietà: incrocio: Star × Eagle.

Responsabile della conservazione in purezza: Sisforaggera - Società Italiana Sementi - Bologna.

5) Avena « Candida »:

Origine della varietà: incrocio: Svalofs Adler × Streckenthiner 9.

Responsabile della conservazione in purezza: F. Von Lochow - Petkus G.m.b.H. Saatzucht Hasselhorst, Bergen, Kreis Celle (Repubblica Federale Tedesca).

6) Avena « Flava »:

Origine della varietà: incrocio: Petkuser Gelbhafer × Oberschlesischer Weisshafer.

Responsabile della conservazione in purezza: F. Von Lochow - Petkus G.m.b.H. Saatzucht Hasselhorst, Bergen, Kreis Celle (Repubblica Federale Tedesca).

Roma, addì 30 dicembre 1971

Il Ministro: NATALI

(564)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1972.

Classificazione tra le provinciali di una strada comunale e declassificazione a comunale di un tronco di strada provinciale in provincia di Cremona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 16 novembre 1970, n. 428/24, con il quale l'amministrazione provinciale di Cremona ha deliberato di chiedere:

1) la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Torre de' Picenardi — strada statale n. 10 — (Asinara) », della lunghezza di chilometri 2+250;

2) la declassificazione a comunale del tronco della strada provinciale n. 29 « da Torre de' Picenardi a San Lorenzo de' Picenardi » della lunghezza di km. 2+000;

Visto il voto 20 luglio 1971, n. 1159, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Ritenuto che la strada comunale sopra descritta è in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della legge numero 126 per essere classificata provinciale e che il tronco di strada facente parte della strada provinciale n. 29 può essere declassificato a comunale avendo i requisiti previsti dall'art. 7 comma *c*) della legge stessa;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Art. 1.

La strada comunale « Torre de' Picenardi - strada statale n. 10 (Asinara) » dell'estesa di km. 2+250, è classificata provinciale.

Art. 2.

Il tronco di strada della strada provinciale n. 29, di cui alle premesse, dell'estesa di km. 2+000, cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificato comunale, entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Torre de' Picenardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1972

Il Ministro: LAURICELLA

(581)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 4 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: AMADEI

(495)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli

uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2,30 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 4 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: AMADEI

(494)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 4 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: AMADEI

(496)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 4 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: AMADEI

(493)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 4 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: AMADEI

(498)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 4 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: AMADEI

(497)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1972.

Estensione al personale del Banco di Napoli, sia in servizio che in quiescenza, dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 19 dello statuto del Banco di Napoli, approvato con proprio decreto 11 marzo 1948 e modificato con successivi decreti;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto stesso in data 6 ottobre 1971, relativa alla proposta dell'istituzione di una « indennità integrativa speciale » ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, mediante scorporo della stessa dalla « indennità di contingenza »;

Visti la legge 27 maggio 1959, n. 324 e il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;

Vista la nota della Banca d'Italia del 27 ottobre 1971, n. 136215;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è approvata l'estensione al personale del Banco di Napoli, sia in servizio che in quiescenza, dei miglioramenti di cui agli articoli 1 e 2 della medesima legge 27 maggio 1959, n. 324, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal consiglio d'amministrazione dell'istituto con deliberazione del 6 ottobre 1971.

A' termini dell'art. 19 dello statuto, il predetto consiglio d'amministrazione potrà apportare, nel regolamento del personale, le conseguenti modifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(595)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1972.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, in provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 22 giugno 1971 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Cosenza con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Cosenza.

	Giornate per ettaro
Colture:	
Agrumeto, esclusa raccolta del prodotto	40
Agrumeto, compresa raccolta del prodotto	75
Oliveto	60
Vigneto:	
non meccanizzabile (sesto medio 1 × 1 - piante 10.000)	100
meccanizzabile (sesto medio m. 1 × 2 - piante 5000)	50
a tendone (sesto medio m. 2 × 2 - piante 2500)	115
Seminativo semplice	20
Seminativo irriguo	30
Seminativo arborato asciutto	40
Seminativo arborato irriguo	50
Orto da pieno campo in rotazione	70
Orto irriguo stabile o permanente	210
Frutteto tradizionale	60
Pascolo	2
Bosco-querceto	4
Castagneto da frutto	14

	Giornate per capo
Bestiame:	
Bovini da reddito	15
Bovini da allevamento	6
Ovini e caprini	3
Suini	5
Equini	5

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(585)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1972.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, in provincia di Lecce.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 22 giugno 1971 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Lecce con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Lecce.

Colture:	Giornate per ettaro
Seminativo - cereali	15
Seminativo - leguminose	40
Seminativo arborato	50
Oliveto	64
Oliveto consociato a vigneto	90
Mandorleto	28
Vigneto a tendone	120
Vigneto a spalliera	90
Vigneto alberello	80
Frutteto	125
Carciofeto	100
Barbabietola	72
Mellone	61
Pomodoro irriguo	106
Pomodoro non irriguo	67
Tabacco	210
Ortaggi in pieno campo	107
Erbai	16
Agrumeto	125
Orto irriguo	185
Coltivazione fiori	300
Medicato irriguo	15

Bestiame:	Giornate per capo
Bovini	11
Ovini	3
Equini	12
Suini	5

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(586)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1972.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, in provincia di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 73;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni in data 23 novembre, 10-21 dicembre 1970; 18-21-25 gennaio, 8-15 febbraio, 1-11-18-22-26-27-29-30 marzo, 3 aprile e 3 agosto 1971, della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Caserta con le quali sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Caserta.

Colture:	Giornate per ettaro 1ª zona	2ª zona	3ª zona
Agli e cipolle	65	71	75
Barbabietole	60	66	69
Canapa	115	126	131
Cavolfiore e altre colture ortive intercalari	50	55	57
Fagioli e altre leguminose da seme	40	44	46
Cocomeri e poponi	85	93	98
Grano	20	22	23
Cereali minori	16	18	18
Granoturco	30	33	34
Lino	40	44	46
Patate	60	66	69
Pomodoro (coltura asciutta)	70	77	80
Pomodo (coltura irrigua)	110	121	126
Prato artificiale pluriennale a coltura asciutta	25	27	29
Prato artificiale pluriennale a coltura irrigua	35	38	40
Prato annuale (trifoglio e fieno greco)	20	22	23
Ricino	60	66	69
Manutenzione terreno tenuto a bosco	2	2	2
Carciofaia irrigua	170	187	195
Carciofaia asciutta	150	165	172
Castagneto da frutto	18	20	21
Fiori e vivai	500	550	575
Orto stabile	400	440	460
Oliveto (comprese colture sottostanti)	65	71	75
Oliveto su roccia affiorante	15	16	18
Pascolo	3	3	3
Pioppeto	6	7	7
Prato naturale asciutto	20	22	23
Tabacco (consegna allo stato verde)	140	154	161
Tabacco (consegna allo stato secco)	200	220	230
Vigneto specializzato (tipo Mondragone)	280	308	322
Vigneto specializzato (tipo Casalese)	130	143	149
Viti e filari nel seminativo (tipo Alifano, Aversano, Teanese, ecc.)	36	40	41

	Giornate per ettaro 1ª zona	2ª zona	3ª zona
Agrumeto	150	165	172
Frutteto specializzato	120	132	138
Frutteto di loti	70	77	80
Melaio (1)	23	25	26
Noccioleto	40	44	46

(1) Riferito alla quantità di mele ricavata da un ettaro di terreno tenuto a meleto.

Manutenzione vasche da macero:	Giornate
Fino a mq. 100	3
Da mq. 100 a mq. 500	10
Da mq. 501 a mq. 1000	15
Da mq. 1000 a mq. 2500	24
Da mq. 2501 in più	80

Bestiame:	
Vacche da latte	30
Bufale	20
Bovini da lavoro	15
Bovini da allevamento	8
Equini (cavalli e muli da lavoro)	15
Asini	5
Ovini e caprini	3
Suini	5

Zona I - PIANURA

Regione agraria 7 - pianura del Volturno inferiore:

Bellone, Calvi Risorta, Cancello ed Arnone, Carinola, Castel Volturno, Francolise, Grazzanise, Mondragone, Pastorano, Pignataro Maggiore, Sparanise, Villa Literno, Vitulazio, Falciano del Massico, parte pianeggiante del territorio del comune di Sessa Aurunca.

Regione agraria 8 - Piano campano settentrionale:

Aversa, Capodrise, Capua, Carinaro, Casagiove, Casal di Principe, Casaluce, Casapulla, Cesa, Curti, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Orta di Atella, Parete, Portico di Caserta, Recole, S. Cipriano d'Aversa, S. Marcellino, S. Nicola la Strada, S. Prisco, S. Maria Capua Vetere, S. Maria la Fossa, S. Tammaro, S. Arpino, Succivo, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano.

Zona II - COLLINA INTERNA

Regione agraria 2 - Colline di Roccamonfina:

Caianello, Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, S. Pietro Infine, Teano, Tora e Piccilli, parte collinare propriamente detta compresa nei rilievi orografici collinari del comune di Sessa Aurunca.

Regione agraria 3 - Colline di Monte Maggiore:

Ailano, Camigliano, Capriati a Volturno, Castel di Sasso, Ciorlano, Fontegreca, Formicola, Giano Vetusto, Liberi, Pietramelara, Pietravairano, Pontelatone, Prata Sannita, Pratella, Presenzano, Raviscanina, Riardo, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Vairano Patenora.

Regione agraria 4 - Medio Volturno:

Alife, Alvignano, Baia e Latina, Castel Campagnano, Dragoni, Gioia Sannitica, Ruviano, S. Angelo d'Alife.

Regione agraria 5 - Colline di Caserta:

Arienzo, Caiazzo, Caserta, Castel Morrone, Cervino, Piana di Caiazzo, S. Felice a Cancello, S. Maria a Vico, Valle di Maddaloni.

Zona III - MONTAGNA INTERNA

Regione agraria 1 - Matese Sud-Occidentale:

Castello d'Alife, Gallo, Letino, Piedimonte d'Alife, S. Gregorio Matese, S. Potito Sannitico, Valle Agricola.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(584)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VI Salone internazionale delle vacanze e del turismo - vacanze '72 », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VI Salone internazionale delle vacanze e del turismo - Vacanze '72 », che avrà luogo a Torino dal 24 febbraio al 5 marzo 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: BRANDT

(492)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « 26ª Presentazione moda della calzatura », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « 26ª Presentazione internazionale moda della calzatura », che avrà luogo a Bo-

logna dall'11 al 15 marzo 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 gennaio 1972

(491) p. *Il Ministro*: BRANDI

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1972.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Torino;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Torino approvato con decreto ministeriale 12 maggio 1964;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, formulata con lettera 29 dicembre 1971, n. 44852;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Torino, per l'anno 1972, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Lasorsa dott. Primiano;
2) Casalegno dott. Guerino;
3) Berruto Francesco;
4) Borello rag. Francesco;
5) Governa dott. Luigi;
6) Nosetti rag. Leonardo;
7) Taverna Giuseppe.

Membri supplenti:

1) Durbiano Ettore;
2) Nobili rag. Carlo;
3) Occhetti dott. Giorgio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1972

(1272) *Il Ministro*: GAVA

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1972.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Pistoia, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Pistoia, e sua messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza avanzata dal commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Pistoia, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Pistoia, a mente dell'art. 67, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e dell'art. 35 del suddetto regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, per la messa in liquidazione dell'azienda;

Ritenuto che ricorrono gli estremi previsti dai ripetuti articoli 67 del regio decreto-legge n. 375/1936 e 35 del regio decreto n. 1706/1937;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Pistoia, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Pistoia, in amministrazione straordinaria, e la stessa è posta in liquidazione in applicazione del combinato disposto degli articoli 35 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1972

(1334) *Il Ministro*: FERRARI-AGGRADI

ORDINANZA MINISTERIALE 6 dicembre 1971.

Provenienze dal Portogallo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 22 settembre 1971, con la quale le provenienze dal Portogallo sono state sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione con la quale il Portogallo viene dichiarato indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate, con decorrenza immediata, le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 22 settembre 1971 per le provenienze dal Portogallo, perchè ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1971

(571) *Il Ministro*: MARIOTTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pavia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 191, in data 13 novembre 1971, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 1, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 22 e 26 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pavia.

(599)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Variante al piano di ricostruzione di Nizza Monferrato

Con decreto in data 7 gennaio 1972, n. 35864, del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stata approvata, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, la variante del piano di ricostruzione del comune di Nizza Monferrato, adottata dal comune stesso con deliberazione n. 98 del 16 settembre 1971.

(600)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento a titolo gratuito di suoli tratturali in comune di Paglieta al demanio pubblico dello Stato, ramo bonifica

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1971, n. 30815 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la cessione a titolo gratuito al consorzio di bonifica ed irrigazione delle Valli del Sangro ed Aventino con sede in Lanciano per il conseguente trasferimento al demanio pubblico dello Stato, ramo bonifica, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in agro del comune di Paglieta estese mq. 29.460 riportate in catasto alle particelle numeri 408, 409, 178, 191, 464, 467, 468 e 466 del foglio di mappa n. 10, alle particelle numeri 4 e 243 del foglio di mappa n. 16 ed alle particelle numeri 412, 402 e 428 del foglio di mappa n. 17 del comune di Paglieta e nella planimetria tratturale con i numeri 10, 39, 71, 183 e 120.

(579)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale di circolo di Rho ad istituire una scuola per infermieri professionali

Con decreto n. 900.8/II/49/29 in data 3 gennaio 1972 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale di circolo di Rho (Milano) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(576)

Autorizzazione all'ospedale generale provinciale di Foligno ad istituire un corso per tecnici di laboratorio medico di durata triennale.

Con decreto n. 900.8/X.58/1372, in data 23 dicembre 1971 del Ministro per la sanità, l'amministrazione dell'ospedale generale provinciale di Foligno (Perugia) è autorizzata ad istituire, presso l'ospedale medesimo, un corso triennale per tecnici di laboratorio medico, ai sensi dell'art. 88 del regio-decreto 30 novembre 1938, n. 1631.

(598)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1971; registro n. 78 Pubblica istruzione, foglio n. 362, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal professore Venturini Vincenzo avverso la decisione del provveditore agli studi di Enna, comunicatagli con nota del 26 gennaio 1967, con la quale veniva confermato il licenziamento disposto nei confronti del ricorrente dal consiglio di amministrazione dell'istituto tecnico industriale di piazza Armerina.

(608)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1971, registro n. 78 Pubblica istruzione, foglio n. 360, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Clemente Antonino avverso il provvedimento deliberato dalla commissione provinciale ex art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, funzionante presso il provveditorato agli studi di Belluno, in materia di mancata nomina all'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche presso l'istituto tecnico commerciale « Colotti » di Feltre.

(607)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1971, registro n. 78 Pubblica istruzione, foglio n. 361, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Accarino Luigi avverso la decisione adottata dal provveditore agli studi di Potenza il 16 dicembre 1965, con la quale veniva respinto il ricorso del predetto professore avverso il conferimento da parte del preside dell'Istituto tecnico commerciale di Lagonegro di una supplenza annuale, per diciotto ore settimanali, al prof. Cunto Giovanni.

(606)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1971, registro n. 75, foglio n. 342, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Albanese Eleonora in data 22 gennaio 1968 avverso le graduatorie formulate per la immissione nei ruoli degli istituti di istruzione artistica ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 21.

(605)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mottola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972, il comune di Mottola (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.882.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(870)

Autorizzazione al comune di Megliadino San Vitale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Megliadino San Vitale (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.809.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(871)

Autorizzazione al comune di Massanzago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Massanzago (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.571.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(872)

Autorizzazione al comune di Masi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Masi (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.954.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(873)

Autorizzazione al comune di Nespolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Nespolo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.933.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(874)

Autorizzazione al comune di Nova Siri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972, il comune di Nova Siri (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.926.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(875)

Autorizzazione al comune di Ottaviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Ottaviano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.261.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(876)

Autorizzazione al comune di Oliveto Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972, il comune di Oliveto Lucano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.891.612, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(877)

Autorizzazione al comune di Ospedaletto Euganeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Ospedaletto Euganeo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 999.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(878)

Autorizzazione al comune di Poggio San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Poggio San Lorenzo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.188.179, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(879)

Autorizzazione al comune di Pescorocchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Pescorocchiano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.598.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(880)

Autorizzazione al comune di Paganico Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Paganico Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.289.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(881)

Autorizzazione al comune di Poggio Imperiale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972, il comune di Poggio Imperiale (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.190.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(882)

Autorizzazione al comune di Peschici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972, il comune di Peschici (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.002.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(883)

Autorizzazione al comune di Poggiomarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Poggiomarino (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.347.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(884)

Autorizzazione al comune di Pimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Pimonte (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.759.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(885)

Autorizzazione al comune di Ponso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Ponso (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.975.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(886)

Autorizzazione al comune di Rocchetta S. Antonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972, il comune di Rocchetta S. Antonio (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.380.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(887)

Autorizzazione al comune di Rotondella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972, il comune di Rotondella (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.906.757, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(888)

Autorizzazione al comune di Serracapriola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972, il comune di Serracapriola (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 141.564.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(889)

Autorizzazione al comune di Stornarella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972, il comune di Stornarella (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.025.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(890)

Autorizzazione al comune di S. Marco in Lamis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972, il comune di S. Marco in Lamis (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 291.320.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(891)

Autorizzazione al comune di S. Giorgio Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972, il comune di S. Giorgio Lucano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.307.751, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(892)

Autorizzazione al comune di S. Pietro Vernotico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972, il comune di S. Pietro Vernotico (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 203.956.471, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(893)

Autorizzazione al comune di Sant'Urbano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Sant'Urbano (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 3.169.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(894)

Autorizzazione al comune di Santa Margherita d'Adige ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Santa Margherita d'Adige (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.804.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(895)

Autorizzazione al comune di Troia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972, il comune di Troia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 129.898.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(896)

Autorizzazione al comune di Terrassa Padovana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Terrassa Padovana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.537.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(897)

Autorizzazione al comune di Tribano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Tribano (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.457.299, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(898)

Autorizzazione al comune di Volturara Appula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1972, il comune di Volturara Appula (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.363.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(899)

Autorizzazione al comune di Vieste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972, il comune di Vieste (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.492.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(900)

Autorizzazione al comune di Valsinni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1972, il comune di Valsinni (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.524.004, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(901)

Autorizzazione al comune di Vescovana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Vescovana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.572.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(902)

Autorizzazione al comune di Zignago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1972, il comune di Zignago (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.845.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(903)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 14

Corso dei cambi del 21 gennaio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	590,40	590,40	591,10	590,40	590,10	588,98	590 —	590,40	590,40	590,30
Dollaro canadese	586,35	586,35	586 —	586,35	585,10	585,01	586,15	586,35	586,35	586,30
Franco svizzero	152,185	152,185	152,30	152,185	152 —	152,09	152,10	152,185	152,18	152,10
Corona danese	84,195	84,195	84,20	84,195	83,60	83,89	84,1550	84,195	84,19	84,19
Corona norvegese	88,21	88,21	88,20	88,21	87,90	88,01	88,16	88,21	88,21	88,20
Corona svedese	122,805	122,805	122,90	122,805	122,20	122,51	122,74	122,805	122,80	122,80
Fiorino olandese	184,35	184,35	184,40	184,35	184,10	184,20	184,30	184,35	184,35	184,35
Franco belga	13,3525	13,3525	13,3625	13,3525	13,30	13,32	13,35	13,3525	13,35	13,35
Franco francese	114,47	114,47	114,55	114,47	114,20	114,29	114,47	114,47	114,47	114,45
Lira sterlina	1524,35	1524,35	1525 —	1524,35	1521,50	1519,21	1523 —	1524,35	1524,35	1524,35
Marco germanico	183,37	183,37	183,40	183,37	183,20	183,25	183,325	183,37	183,37	183,37
Scellino austriaco	25,2780	25,2780	25,27	25,2780	25,225	25,24	25,25	25,2780	25,27	25,26
Escudo portoghese	21,70	21,70	21,65	21,70	21,50	21,63	21,65	21,70	21,70	21,70
Peseta spagnola	8,955	8,955	8,9475	8,955	8,90	8,92	8,955	8,955	8,95	8,95

Media dei titoli del 21 gennaio 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,75
Redimibile 3,50 % 1934	99,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,625
» 5 % (Ricostruzione)	92,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,30
» 5 % (Città di Trieste)	93,325
» 5 % (Beni esteri)	93,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,125
» 5,50 % » » 1968-83	90,125
» 5,50 % » » 1969-84	92,70
» 6 % » » 1970-85	96,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,375
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,175
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,65
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,575
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,475
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,425
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,85
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,75

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 gennaio 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	590,20
Dollaro canadese	586,25
Franco svizzero	152,142
Corona danese	84,175
Corona norvegese	88,185
Corona svedese	122,772
Fiorino olandese	184,325
Franco belga	13,351
Franco francese	114,47
Lira sterlina	1523,675
Marco germanico	183,347
Scellino austriaco	25,264
Escudo portoghese	21,675
Peseta spagnola	8,955

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° agosto 1969 al 31 agosto 1969 a norma del Regolamento (CEE) n. 1490/69 ai prodotti che figurano nell'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 804/68, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del Regolamento (CEE) n. 804/68, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg.
ex 04.02 A II	Latte in polvere ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse inferiore all'1,5 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 2):	
	a) in caso di esportazione dei seguenti prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 146/69, rispettivamente:	
	1. Caseina acida:	
	aa) della qualità A:	
	- verso il continente americano e il Giappone	5,00
	- verso gli altri paesi terzi	1,00
	bb) della qualità B:	
	- verso il continente americano e il Giappone	3,00
	- verso gli altri paesi terzi	0
	cc) della qualità C:	0
	2. Caseina presamica:	
	aa) della qualità A:	
	- verso il continente americano e il Giappone	5,00
	- verso gli altri paesi terzi	1,00
	bb) della qualità B:	
	- verso il continente americano e il Giappone	3,00
	- verso gli altri paesi terzi	0
	3. Caseinati:	
	- verso il continente americano e il Giappone	5,25
	- verso gli altri paesi terzi	1,05
	b) in caso di esportazione di caseine e di caseinati diversi da quelli di cui alla lettera a), di colle o di altri derivati	0
	c) in caso di esportazione di altre merci	20,00
ex 04.02 A II	Latte in polvere ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	40,00
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)	11,00
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse dell'82 % (PG 6) (1):	
	a) in caso di esportazione di merci appartenenti alla voce 19.08 della tariffa doganale comune fabbricate nelle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 1390/69	9,50
	b) in caso di esportazione di altre merci	133,00
ex 17.02 A II	Lattosio avente tenore in peso allo stato secco del 98,5 % di prodotto puro (PG 12)	0

(1) Ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento (CEE) n. 1033/69 nessuna restituzione è applicabile al burro incorporato nei prodotti elencati nell'articolo 3, lettera *a*), di detto Regolamento.

(11648)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° settembre 1969 al 30 settembre 1969 a norma del Regolamento (CEE) n. 1720/69 ai prodotti che figurano nell'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 804/68, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del Regolamento (CEE) n. 804/68, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg.
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse inferiore all'1,5 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 2):	
	a) in caso di esportazione dei seguenti prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 146/69, rispettivamente:	
	1. Caseina acida:	
	aa) della qualità A:	
	- verso il continente americano e il Giappone	5,00
	- verso gli altri paesi terzi	1,00
	bb) della qualità B:	
	- verso il continente americano e il Giappone	3,00
	- verso gli altri paesi terzi	0
	cc) della qualità C:	0
	2. Caseina presamica:	
	aa) della qualità A:	
	- verso il continente americano e il Giappone	5,00
	- verso gli altri paesi terzi	1,00
	bb) della qualità B:	
	- verso il continente americano e il Giappone	3,00
	- verso gli altri paesi terzi	0
	3. Caseinati:	
	- verso il continente americano e il Giappone	5,25
	- verso gli altri paesi terzi	1,05
	b) in caso di esportazione di caseine e di caseinati diversi da quelli di cui alla lettera a), di colle o di altri derivati	0
	c) in caso di esportazione di altre merci	20,00
ex 04.02 A II	Latte in polvere ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	40,00
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4).	11,00
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse dell'82 % (PG 6) (1):	
	a) in caso di esportazione di merci appartenenti alla voce 19.08 della tariffa doganale comune fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1390/69, modificato dal regolamento (CEE) n. 1631/69	9,50
	b) in caso di esportazione di altre merci	133,00
ex 17.02 A II	Lattosio avente tenore in peso allo stato secco del 98,5 % di prodotto puro (PG 12)	0

(1) Ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento (CEE) n. 1033/69 nessuna restituzione è applicabile al burro incorporato nei prodotti elencati nell'articolo 3, lettera *a*), di detto Regolamento.

(11649)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « C.E.I.P. » - Cooperativa edilizia impiegati provveditorato OO.PP., con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 23 dicembre 1971, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa « C.E.I.P. » Cooperativa edilizia impiegati OO.PP., con sede in Napoli, costituita in data 13 luglio 1960 per atto del notaio dott. Guido Rega.

Dalla data di detto decreto il prof. Salvatore Capasso è stato nominato commissario governativo della suddetta cooperativa, per un periodo di sei mesi.

(512)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Deposito del bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione ed il piano di riparto tra i creditori della cooperativa di consumo fra ferrovieri S.r.l., con sede in Trieste.

Il dott. Gianfranco Ciani, commissario liquidatore della cooperativa di consumo fra ferrovieri S. r. l., con sede in Trieste - via Barbariga 5, avverte gli interessati che in data 31 dicembre 1971 è avvenuto il deposito presso la cancelleria del tribunale di Trieste del bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione ed il piano di riparto tra i creditori.

Nel termine di venti giorni dalla presente inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* gli interessati possono proporre con ricorso al tribunale le loro contestazioni.

(362)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Selvazzano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Selvazzano Dentro, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 27 dicembre 1971, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Selvazzano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Selvazzano Dentro (Padova), in liquidazione coatta, il dott. Arturo Serena è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(581)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Pistoia, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Pistoia.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 19 gennaio 1972, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Pistoia, società cooperativa a responsabilità illimitata, in amministrazione straordinaria, con sede in Pistoia, e pone la stessa in liquidazione, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il rag. Giuseppe Alfieri è nominato commissario liquidatore ed i signori avv. Giorgio Rosi, rag. Aldo Peruzzi, notaio dottor Fabio Giovannelli sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Pistoia, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Pistoia, in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1972

Il Governatore: CARLI

(1335)

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/5725/VII-29 del 12 dicembre 1935, con il quale il cognome del sig. Angelo Švab, nato a Trieste il 1° settembre 1906, venne ridotto in forma italiana di « Savi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda di data 15 novembre 1971, corredata della prescritta documentazione, del figlio del predetto, sig. Angelo Savi, nato a Trieste il 27 giugno 1937, qui residente, S. Croce, 37, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Švab », posseduto dal padre prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome Savi nei confronti dell'istante Angelo Savi è restituito nella forma originaria di « Švab ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 3 gennaio 1972

Il prefetto: ABBRESCIA

(588)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/5725/VII-29 del 12 dicembre 1935, con il quale il cognome del sig. Angelo Švab, nato a Trieste il 1° settembre 1906, qui residente, S. Croce, 37, venne ridotto in forma italiana di « Savi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda di data 15 novembre 1971, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopra nominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Švab »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/5725/VII-29 di data 12 dicembre 1935, è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Angelo Savi è restituito nella sua forma originaria di « Švab ».

La revoca è estesa pure nei confronti della moglie Santa Sulcic, nata a Trieste il 26 agosto 1906.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 3 gennaio 1972

Il prefetto: ABBRESCIA

(589)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a tredici posti di muratore di 1ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 32 del 12 agosto 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1971, registro n. 45, foglio n. 7, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a tredici posti di muratore di 1° categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

(618)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a due posti di ebanista di 1ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 31 del 5 agosto 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1971, registro n. 45, foglio n. 6, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a due posti di ebanista di 1ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

(619)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esame colloquio a seicento posti di custode e guardia notturna nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 30 del 30 luglio 1971 è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 gennaio 1971 registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1971, registro n. 18, foglio n. 26, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esame colloquio a seicento posti di custode e guardia notturna nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui venti posti per la sede di Venezia.

(620)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli a trenta posti di giardiniere di 3ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 31 del 5 agosto 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1971, registro n. 44, foglio n. 182, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per titoli a trenta posti di giardiniere di 3ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

(621)

Esito del concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di un'opera d'arte da eseguirsi per il nuovo edificio della scuola elementare di Rescaldina.

In data 17 novembre 1971 la commissione gudicatrice del concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di un'opera d'arte da eseguirsi per il nuovo edificio della scuola elementare di Rescaldina (Milano) secondo il bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 marzo 1971, n 58, ha dichiarato vincitore il bozzetto contrassegnato dal motto «pensiero evolutivo» presentato dal prof. Giovanni Regosa di Torino.

(755)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Reggio Calabria, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi millequattrocentosette posti di operaio qualificato in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 23 del 15 dicembre 1971 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 giugno 1971, n. 9474, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Reggio Calabria nel pubblico concorso, per esami e per titoli a complessivi millequattrocentosette posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1968, n. 8559.

(625)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Firenze

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 6098 in data 25 settembre 1969, relativo fra l'altro al bando di concorso per titoli ed esami per il conferimento della condotta ostetrica del comune di Borgo San Lorenzo, vacante al 30 novembre 1969;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Firenze, dall'ordine dei medici della provincia e la segnalazione del comune interessato;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, modificato dall'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento della condotta ostetrica del comune di Borgo San Lorenzo, vacante al 30 novembre 1969. è così costituita:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Caselli dott. Bernardino, direttore di sezione del Ministero dell'interno;

Ragni prof. Giorgio, medico provinciale superiore;

Ogier prof. Enrico, libero docente in ostetricia e ginecologia;

Gasparri prof. Franco, direttore della clinica ostetrica e gi necologica dell'Università di Firenze.

Segretario:

Armonico dott. Armando, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione, che avrà sede presso l'ufficio del medico provinciale, inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il decreto sarà inoltre pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura e del comune di Borgo S. Lorenzo.

Firenze, addì 4 gennaio 1972

Il medico provinciale: CIOFFI

(760)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3393/G in data 4 settembre 1969 con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1968;

Visti e riscontrati regolari i verbali della commissione giudicatrice;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1211 in data 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate che hanno conseguito l'idoneità nel concorso indicato in narrativa:

1. Consoli Amalia	punti	81,485	su 120
2. Conditi Antonia	»	80,150	»
3. Cestarelli Clorinda	»	79,145	»
4. Stefani Laura	»	76,000	»
5. Scampolotti Fernanda	»	75,287	»
6. Svampa Rolanda	»	72,670	»
7. Reinini Ada	»	70,600	»
8. Stefani Nella	»	67,650	»
9. Sabbatucci M. Teresa	»	65,556	»
10. Verdenelli Maria	»	65,160	»
11. Rampioni Cesarina	»	63,110	»
12. Staffolani Bruna	»	61,880	»
13. Aureli Pacifica	»	51,750	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Macerata, addì 23 dicembre 1971

Il medico provinciale: TEDESCHI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4196 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate che hanno conseguito l'idoneità nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1968;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione della vincitrice del concorso predetto, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate dalle singole concorrenti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso per le condotte segnate accanto a ciascuna di esse:

1) Consoli Amalia: Monte S. Giusto, condotta unica;
2) Conditi Antonia: Recanati, condotta unica;
3) Cestarelli Clorinda: Potenza Picena, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Macerata, addì 23 dicembre 1971

Il medico provinciale: TEDESCHI

(627)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1971, n. 2.

Istituzione dei tributi propri della Regione Lombardia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 16 *dicembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

TRIBUTI PROPRI

Capo I

GENERALITÀ

Art. 1.

(*Istituzione*)

Sono istituiti nel territorio della Regione Lombardia i seguenti tributi:

a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;

b) tassa sulle concessioni regionali

c) tassa di circolazione.

La Regione si riserva di istituire la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche alla costituzione del demanio regionale.

Art. 2.

(*Decorrenza*)

I tributi di cui alle lettere *a*) e *c*) del precedente articolo sono istituiti con decorrenza dal 1° gennaio 1972.

La tassa sulle concessioni regionali è istituita, per i singoli atti e provvedimenti che ne sono soggetti, dalla data di entrata in vigore delle leggi dello Stato che regolano il passaggio alle Regioni delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'art. 117 della Costituzione.

Capo II

IMPOSTA SULLE CONCESSIONI STATALI

Art. 3.

(*Oggetto, soggetto passivo e aliquota dell'imposta*)

L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, siti nel territorio della Regione.

Ne sono escluse le concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

L'imposta è dovuta dal concessionario nella misura di lire 10 per cento lire del canone di concessione statale.

Art. 4.

(*Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta*)

All'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sulle concessioni statali provvedono, per conto della Regione, gli uffici territorialmente competenti alla riscossione del canone di concessione.

L'imposta è dovuta contestualmente al canone, o ad ogni rateo di esso, e con le medesime modalità.

Art. 5.

(*Esazione coattiva - Prescrizione*)

Per l'esazione coattiva dell'imposta regionale sulle concessioni statali si applicano le disposizioni del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

I termini di prescrizione per la riscossione dell'imposta e per la restituzione di somme indebitamente pagate sono quelli previsti in relazione al canone di concessione.

Capo III

TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

Art. 6.

(Oggetto e aliquota della tassa)

Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli, già di competenza dello Stato, assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

La tassa regionale è determinata nella misura di lire 100 per cento lire della corrispondente tassa erariale.

Art. 7.

(Accertamento, liquidazione e riscossione della tassa)

Il pagamento delle tasse sulle concessioni regionali si effettua, secondo i casi, mediante versamento in apposito conto corrente postale o mediante speciali marche, quando esso deve essere eseguito anteriormente o contemporaneamente all'emissione dell'atto o del provvedimento originario o di rinnovo per le concessioni in atto a validità pluriennale.

Negli altri casi la tassa è accertata, liquidata e riscossa, per conto della Regione, dagli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per le tasse sulle concessioni governative.

A tale scopo l'atto o provvedimento regionale soggetto a tassa viene trasmesso all'ufficio territorialmente competente.

Art. 8.

(Effetti del mancato o ritardato pagamento della tassa sull'efficacia dell'atto)

Gli atti e provvedimenti regionali non hanno effetto se non è eseguito integralmente il pagamento della tassa dovuta. Tuttavia, quando essi hanno durata temporanea e il pagamento del tributo ha luogo con ritardo, la loro efficacia è limitata al residuo tempo che decorre dalla data del pagamento alla scadenza del termine di durata inerente agli stessi.

Art. 9.

(Esazione coattiva - Prescrizione)

Per l'esazione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali si applicano le disposizioni del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Col decorso di cinque anni si prescrive l'azione per riscuotere le tasse medesime.

Col decorso di tre anni dal giorno dell'eseguito pagamento di esse, si prescrive l'azione tanto dell'amministrazione regionale, per supplementi a causa di liquidazioni inesatte, quanto del contribuente, per la restituzione di somme indebitamente pagate.

Capo IV

TASSA DI CIRCOLAZIONE

Art. 10.

(Oggetto della tassa)

La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi che sono soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione della Regione, nonchè a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione, qualora appartengano a persone, fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede nel territorio della Regione.

Sono esclusi dalla tassa regionale i veicoli e gli autoscafi in temporanea importazione.

Art. 11.

(Rinnovazione dell'immatricolazione e cambiamento di residenza del proprietario del veicolo)

Per i veicoli ed autoscafi precedentemente iscritti nello ambito di altra Regione, la rinnovazione dell'immatricolazione in una Provincia compresa nel territorio della Regione Lombardia non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa di circolazione sia stata già riscossa dalla Regione di provenienza.

Tale disposizione si applica ai veicoli ed autoscafi non soggetti all'obbligo del documento di circolazione, appartenenti a persone, fisiche o giuridiche, che, già residenti o aventi sede nell'ambito di altra regione, trasferiscano la propria residenza o sede in un comune situato nel territorio della Regione Lombardia.

Art. 12.

(Aliquota della tassa)

Dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1972 la tassa regionale di circolazione è determinata nella misura di lire 25 per cento lire della corrispondente tassa erariale.

Art. 13.

(Pagamento della tassa)

La tassa regionale di circolazione è dovuta contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per il pagamento della corrispondente tassa statale.

Alla riscossione di essa provvedono, per conto della regione, gli uffici incaricati o delegati all'esazione della tassa erariale.

Art. 14.

(Esazione coattiva - Prescrizione)

Per l'esazione coattiva della tassa regionale di circolazione si applicano le disposizioni del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

I termini di prescrizione per la riscossione della tassa e per la restituzione di somme indebitamente pagate sono quelli previsti in relazione alla corrispondente tassa erariale.

TITOLO II

CONTENZIOSO

Art. 15.

(Ricorso amministrativo)

Ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario avverso l'accertamento e la riscossione nonchè per il rimborso dei tributi regionali, può essere proposto, in luogo dei ricorsi previsti dalle leggi relative ai corrispondenti tributi erariali, il ricorso in via amministrativa al Presidente della giunta regionale.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione dell'atto impugnato, o da quando l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione di esso.

Il ricorso può essere presentato direttamente oppure inviato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In questo caso, agli effetti del computo dei termini, si ha riguardo alla data di spedizione risultante dal timbro postale, che deve essere apposto anche sul ricorso. Ove manchi o non sia chiaro il timbro postale, il contribuente è tenuto a provare in altro modo la data di spedizione del ricorso.

Art. 16.

(Decisione amministrativa)

Il presidente della giunta regionale, previa istruttoria da parte dei competenti uffici, decide in via definitiva il ricorso con provvedimento motivato.

La decisione è notificata al ricorrente ed è comunicata per l'esecuzione al competente ufficio.

Art. 17.

(Ricorso per revocazione)

Avverso la decisione di cui al precedente articolo può essere proposto nuovo ricorso al Presidente della giunta regionale, entro il termine di novanta giorni, quando il provvedimento sia viziato da errore di fatto o di calcolo o quando sia stato rinvenuto un documento decisivo.

Detto termine decorre dalla notificazione della decisione impugnata, nel caso di ricorso per errore di fatto o di calcolo, e dalla data di ricupero del documento, nell'altro caso.

Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo.

Art. 18.

(Azione giudiziaria)

Qualora il contribuente abbia presentato ricorso in via amministrativa, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorsi sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa o dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso nel caso di mancata decisione.

TITOLO III

VIOLAZIONI

Capo I

SANZIONI

Art. 19.

(Sanzioni relative all'imposta sulle concessioni statali)

In caso di mancato pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali nei termini stabiliti, si applica una soprattassa del 10 per cento dell'imposta dovuta.

Art. 20.

(Sanzioni relative alle tasse sulle concessioni regionali)

Per le violazioni delle norme relative alle tasse sulle concessioni regionali, si applica, secondo i casi, la pena pecuniaria o la sopratassa previste dall'art. 10 del testo unico in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

Art. 21.

(Sanzioni relative alla tassa di circolazione)

Per le violazioni delle norme relative alla tassa regionale di circolazione, si applicano le pene pecuniarie previste dalla tabella allegata n. 2 al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

Il conducente ed il proprietario del veicolo o dell'autoscafo sono solidamente obbligati al pagamento delle pene pecuniarie indicate nella tabella stessa.

Capo II

DEFINIZIONI DELLE VIOLAZIONI E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI

Art. 22.

(Applicazione della pena pecuniaria)

Per le violazioni delle norme relative ai tributi regionali, per le quali sia stabilita la pena pecuniaria, il Presidente della giunta regionale notifica all'interessato il verbale di accertamento e lo invita a pagare una somma pari al sesto del massimo della pena pecuniaria, oltre all'ammontare del tributo, entro il termine di quindici giorni, ovvero a presentare nello stesso termine le sue deduzioni.

Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.

In caso di mancato pagamento nel termine suddetto, il Presidente della giunta regionale, qualora in base agli atti raccolti e alle deduzioni che siano state presentate, accerti l'esistenza della violazione e la responsabilità dell'interessato, determina con provvedimento motivato, sotto forma di ordinanza, l'ammontare della pena pecuniaria.

Il provvedimento è definitivo ed è notificato al trasgressore. Avverso tale provvedimento può essere proposta azione giudiziaria entro sei mesi dalla notificazione.

Art. 23.

(Riscossione delle sanzioni)

Le sanzioni per le violazioni delle norme sui tributi regionali sono riscosse, per conto della Regione, dagli uffici competenti alla riscossione delle sanzioni relative ai corrispondenti tributi erariali.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24.

(Versamenti)

Le somme riscosse a qualunque titolo per conto della regione saranno ad essa versate nei termini e con le forme e modalità da stabilirsi d'intesa con gli enti da cui dipendono gli uffici riscuotitori.

Art. 25.

(Rinvio)

Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le norme dello Stato che regolano i corrispondenti tributi erariali, nonchè, in materia di violazioni, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 26.

(Prima applicazione dell'imposta sulle concessioni statali)

Nella prima applicazione dell'imposta regionale sulle concessioni statali, qualora il canone di concessione sia stato corrisposto prima della data di entrata in vigore della presente legge e la concessione venga a scadere dopo il 31 dicembre 1971, l'imposta è dovuta in misura proporzionale alla durata residua della concessione.

Art. 27.

(Pagamento della tassa di circolazione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1972)

I veicoli e gli autoscafi di cui al precedente art. 10 non sono soggetti alla tassa regionale di circolazione per il periodo per il quale sia stata pagata la tassa erariale con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1972.

Art. 28.

(Entrata in vigore)

La presente legge regionale, stante l'urgenza, entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Data a Milano, addì 15 dicembre 1971

BASSETTI

(12333)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.